Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 26 aprile 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-55
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **3000** Semestrale L. **1800** Trimestrale L. **1000** Un fascicolo L. **20**	In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1600** - Semestrale L. **1000** Trimestrale L. **600** Un fascicolo L. **20**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 26 APRILE 1948:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 4 (aprile 1948).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 324.
Aumento di posti di ruolo per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1947-48, sono istituiti, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, due posti di professore di ruolo, in aggiunta a quelli contemplati dalla tabella *D* annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 325.
Autorizzazione della spesa di L. 490.000.000 per la concessione all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) di contributi per far fronte a maggiori oneri salariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e il commercio,

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 490.000.000 per la concessione all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) di contributi per far fronte a maggiori oneri salariali.

Detta spesa sarà ripartita per metà a carico dell'esercizio 1947-48 e per metà a carico dell'esercizio 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 326.

Norme integrative e transitorie in materia di imposta di negoziazione e di sovrimposta di negoziazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Imposte di negoziazione.

Art. 1.

Fino a quando non sarà stato pubblicato il decreto previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, le società e gli enti, soggetti alla imposta di negoziazione, a corredo della dichiarazione del valore dei propri titoli prescritta dal primo comma dell'art. 5 del citato decreto, devono presentare, a proprie spese, entro lo stesso termine stabilito per tale dichiarazione, una relazione estimativa rilasciata da tre membri, preventivamente designati, del Comitato direttivo degli agenti di cambio, competente per territorio, o della Commissione che ne fa le veci, concernente il valore dei titoli stessi, relativamente all'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta; i diritti dovuti per il rilascio della relazione vanno devoluti a favore del Comitato o della Commissione predetti.

Tale relazione deve essere rilasciata nei sessanta giorni dalla richiesta; essa non è vincolante per l'Amministrazione finanziaria.

Gli agenti di cambio membri effettivi o supplenti della Commissione per la valutazione dei titoli, di cui all'art. 7 del decreto sopracitato, non possono essere designati alla redazione della detta relazione estimativa.

La pena pecuniaria stabilita dall'art. 14 del predetto decreto non si applica quando il valore dichiarato validamente dal contribuente sia almeno uguale al valore risultante dalla relazione estimativa.

L'Amministrazione finanziaria non può concordare con i contribuenti il valore imponibile, per un importo inferiore a quello risultante dalla relazione estimativa.

L'ultimo comma dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, è abrogato.

Art. 2.

La Commissione per la valutazione dei titoli istituita dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, è costituita:

a) da un presidente e da un vice presidente, scelti fra i magistrati di grado non inferiore al sesto designati dal Primo presidente della Corte di appello;

b) da tre membri effettivi scelti fra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in attività di servizio o a riposo di grado non inferiore al settimo;

c) da due membri effettivi scelti tra gli agenti di cambio facenti parte dello stesso Comitato direttivo degli agenti di cambio, o in mancanza tra funzionari direttivi dei locali istituti di credito ed aziende di credito designati dal locale Comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il listino di borsa e, nelle città di Bari e di Palermo, dalla locale Camera di commercio;

d) da un membro effettivo designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni;

e) da un corrispondente numero di membri supplenti scelti nelle proporzioni e nei modi indicati sotto le lettere *b*), *c*) e *d*).

Spetta alla Direzione generale del Tesoro di designare il funzionario incaricato di rappresentarla, con voto consultivo, avanti ciascuna Commissione per la valutazione dei titoli, ai sensi del quinto comma del citato art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173.

I diritti per la valutazione dei titoli di cui al penultimo comma dell'art. 7 del citato decreto sono ridotti ad un quinto, qualora sia stata presentata la relazione estimativa di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

La nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti che compongono il Collegio peritale centrale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, può cadere anche su persone residenti fuori di Roma.

Per la prima Sezione del collegio i membri governativi sono scelti tra i funzionari centrali di grado non inferiore al sesto della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici: degli altri membri, uno è designato dall'Associazione italiana fra le società per azioni, gli altri sono scelti tra i componenti della Commissione censuaria centrale, non funzionari dello Stato, competenti in materia di edilizia, di economia, di agraria e di estimo.

La decisione del Collegio peritale centrale, qualora vengano sollevate eccezioni di decadenza o di prescrizione o questioni comunque inerenti alla regolarità del procedimento di valutazione, deve essere motivata nella parte riguardante tali eccezioni e questioni.

Art. 4.

La dichiarazione prescritta dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1947 deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, se già presentata, potrà essere rettificata nello stesso termine in conformità della relazione estimativa di cui all'articolo primo del presente decreto; quella relativa all'imposta dovuta per l'anno 1948 deve essere presentata entro il 30 novembre dello stesso anno.

Il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento, di cui al terzo comma del citato art. 5, scade, nei confronti delle dichiarazioni contemplate dal comma precedente, il 31 dicembre 1949.

Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari.

Art. 5.

La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154, non si applica fino al 31 dicembre 1948:

a) alla cessione dei diritti di opzione di cui al secondo comma del citato art. 17 ed alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738;

b) alle assegnazioni di opzione, che hanno luogo nel caso di fusione e di concentrazione di società da parte della società incorporante ai propri azionisti di azioni della società da incorporare, contemplate dall'art. 7 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Art. 6.

In luogo del pagamento con postagiro quindicinale, previsto dall'art. 12 del decreto Ministeriale 16 maggio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1942, n. 169, emanato in base a delega contenuta nell'ultimo comma dell'art. 20 del regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, gli agenti di cambio e le aziende di credito, che ne facciano domanda, possono essere autorizzati dalle competenti Intendenze di finanza ad eseguire il pagamento della sovrimposta di negoziazione con postagiro mensile.

La stessa autorizzazione può essere concessa ai banchieri ed ai commissionari di borsa che siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* e *C* non inferiore a L. 200.000.

Il pagamento della sovrimposta riscossa in ciascun mese deve essere eseguito, nel caso previsto dai precedenti commi, entro il giorno 5 del mese successivo e, se questo è festivo, nel giorno immediatamente successivo, con l'osservanza delle norme contenute nel citato decreto Ministeriale 16 maggio 1942.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 179. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 327.
Previdenza e assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per la marina mercantile,

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

L'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro, istituito con legge 27 giugno 1941, n. 987, assume, in relazione ai più ampi compiti demandatigli dal presente decreto, la denominazione di Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ed è disciplinato dal presente decreto che, a tutti gli effetti, sostituisce la legge predetta, la quale, pertanto, è abrogata.

Esso è ente di diritto pubblico; ha sede centrale in Roma ed uffici nelle località che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

L'Ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di organi periferici sono di regola demandate dall'Ente alle sedi locali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo accordi stipulati fra l'Ente e gli Istituti medesimi i quali debbono prestare la più ampia collaborazione.

I due Istituti predetti debbono anche prestare all'Ente l'opera dei loro uffici centrali e periferici per quanto riguarda servizi tecnici e di amministrazione secondo accordi stipulati con l'Ente.

L'assistenza sanitaria degli orfani compete all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie secondo le modalità che saranno stabilite d'accordo fra l'Ente e detto Istituto.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo:

a) di provvedere al mantenimento ed alla educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori, mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti e mediante ricovero in collegi-convitti e istituti di altri enti, alla cui gestione esso potrà eventualmente concorrere;

b) curare l'avviamento professionale ed il collocamento degli orfani assistiti.

Esso può anche prestare in ogni altra forma (borse di studio, concorso nelle spese scolastiche, premi dotalizi, sussidi, premi di avviamento al mestiere, cure climatiche e termali ed altre forme di prestazioni igie-

niche-sanitarie) l'assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Hanno titolo all'assistenza dell'Ente fino al compimento del diciottesimo anno di età gli orfani di padre o di madre, purchè uno dei genitori sia soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie, qualora ricorrano motivi d'ordine ambientale ed economico che rendano necessaria l'assistenza dell'Ente e con particolare riguardo alle situazioni di famiglia ed allo stato di bisogno.

L'assistenza è concessa entro i limiti consentiti dal bilancio dell'Ente e, a parità di condizione, avranno precedenza gli orfani di entrambi i genitori e quelli di lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Entro i limiti delle disponibilità dell'Ente possono essere assistiti, con i criteri e con le modalità che verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ed ove ricorrano i motivi ambientali od economici di cui al primo comma, i figli di grandi invalidi del lavoro ed i figli di pensionati o titolari di rendite totalmente invalidi.

Art. 4.

L'Ente provvede all'istruzione dei ricoverati per mezzo delle scuole pubbliche e private, specie a carattere professionale, e promuovendo l'istituzione di scuole interne presso i propri collegi-convitti.

Esso deve precipuamente proporsi l'avviamento dei ricoverati all'esercizio di un'attività produttiva ed a tal fine possono essere istituiti nei collegi-convitti appositi laboratori, opportunamente indirizzati secondo le attitudini degli allievi e di regola secondo le condizioni di ambiente e di lavoro delle famiglie degli orfani.

Art. 5.

L'Ente stabilisce le norme per l'immissione nei collegi-convitti, per l'eventuale istituzione delle scuole interne di cui al precedente articolo, per il funzionamento di essi e per il raggiungimento, in genere, dei fini previsti dal presente decreto legislativo, con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 6.

L'Ente provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1) il versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del due per cento dei premi di assicurazione per la gestione industriale e del due per cento dei contributi per la gestione agricola, incassati dal detto Istituto;

2) il versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie del due per cento dei contributi incassati dalle dette Casse;

3) il versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'avanzo annuale di gestione dell'assicurazione nuzialità e natalità;

4) le quote di rendita o di pensione spettanti agli orfani ricoverati, che gli Istituti assicuratori verseranno direttamente all'Ente per tutta la durata del ricovero;

5) le donazioni, i lasciti e le elargizioni di privati e contribuzioni volontarie di enti pubblici;

6) gli interessi dei propri fondi.

I versamenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 saranno effettuati trimestralmente.

L'Istituto nazionale infortuni e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale sono autorizzati a concedere all'Ente mutui a condizioni di favore, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nei modi da stabilirsi con altro provvedimento, per la costruzione di collegi-convitti.

Art. 7.

All'Ente si applicano tutte le esenzioni, agevolazioni e privilegi stabiliti a favore dell'Opera nazionale orfani di guerra, alla quale, a tutti i fini, è equiparato.

Art. 8.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Comitato esecutivo;

4) il Collegio dei sindaci.

Art. 9.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, al cui funzionamento sovraintende, esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, dei quali è di diritto presidente, e che egli convoca a norma della presente legge, determinando le materie da portare alla discussione.

In caso di urgenza, il presidente può prendere deliberazioni anche sugli argomenti di competenza del Comitato esecutivo, salvo sottoporre le deliberazioni adottate alla ratifica del Comitato nella sua prima adunanza successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vice presidenti da lui, di volta in volta designato, ed in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, da un membro del Comitato esecutivo.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'Ente al direttore generale e, nell'ambito delle circoscrizioni degli uffici periferici, ai dirigenti degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza, sono delegati a farne le veci.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

1) quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

3) un rappresentante del personale dell'Ente;

4) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

7) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

8) un rappresentante delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da sceglìersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative, ed ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente e del suo patrimonio, ivi compresi quelli relativi alla gestione dei collegi, alle provvidenze assistenziali da attuare, alla stipulazione dei contratti, azioni giudiziarie e transazioni come anche per deliberare l'acquisto e la vendita di immobili, e qualsiasi conseguente eventuale operazione ipotecaria.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Comitato esecutivo;

b) nomina il direttore generale secondo le norme del regolamento organico del personale;

c) delibera sul regolamento organico del personale;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo dell'Ente;

e) delibera sul regolamento di cui al precedente art. 5;

f) delibera sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, urbani e rustici, nonchè sulla eventuale trasformazione dei beni predetti;

g) delibera sull'accettazione delle eredità, delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

h) delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente o dal Comitato esecutivo.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia ritenuto necessario dal presidente o sia richiesto da almeno cinque dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza e può essere fatto anche con telegramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo si compone del presidente, dei due vice presidenti, di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e di tre altri consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta mediante avvisi diramati ai membri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri; le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; a parità di voto prevale quello del presidente.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo:

a) esamina le questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Ente;

b) esamina non oltre il 30 settembre il bilancio preventivo ed entro il marzo il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

c) delibera sulle costituzioni di ipoteca e sui consensi per cancellazione, surrogazioni, postergazioni o riduzioni di ipoteche e sugli svincoli di cauzione;

d) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e, sulla dispensa dal servizio degli impiegati;

e) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione;

f) propone al Consiglio la destinazione degli utili di bilancio e la costituzione dei fondi di riserva;

g) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

h) delibera in caso di urgenza, anche sugli oggetti riservati al Consiglio di amministrazione, salvo a sottoporre le deliberazioni adottate all'approvazione del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 15.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Ente designato dal Consiglio su proposta del presidente.

Nelle sedute che il Consiglio e il Comitato ritengano di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

I verbali del Consiglio o del Comitato sono letti ed approvati nelle riunioni immediatamente successive; essi sono firmati dal presidente e dal segretario.

Copia dei verbali del Consiglio e del Comitato deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della pre-

videnza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza voto deliberativo.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile, ed in particolare:

1) rivede e controlla la gestione e le scritture contabili;

2) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

3) rivede i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Ente; ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso negli uffici centrali e periferici ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla gestione dell'Ente.

Nel regolamento organico del personale, previsto dall'art. 11 lettera *c*) saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto d'impiego del direttore generale e il suo trattamento economico.

Art. 19.

Il presidente ed i consiglieri dell'Ente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il quadriennio uno o più di essi venissero per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico si provvederà alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti.

Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio o del Comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che essi hanno sostituito.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente e ai componenti del Collegio sindacale. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Agli stessi è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità a titolo di rimborso spesa, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Ente.

Art. 20.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il primo trimestre di ogni anno dal direttore generale al Comitato esecutivo; dopo l'esame e l'approvazione del Comitato, il bilancio è rimesso ai sindaci che ne devono riferire nel termine di trenta giorni al Consiglio di amministrazione.

Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio con la relazione dei sindaci deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 21.

I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo;

c) in acquisti di immobili o in mutui ipotecari, gli immobili devono essere destinati per uso di collegi, uffici o servizi dell'Ente.

d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 22.

Gli immobili costruiti o acquistati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini dell'esercizio dell'assistenza agli orfani, sono trasferiti in proprietà dell'Ente fino alla concorrenza della somma di lire 30 milioni prelevati all'uopo dal fondo di riserva dell'Istituto ai termini dell'art. 5 della legge 27 giugno 1941, n. 987; tali immobili sono valutati in base al costo di costruzione e di acquisto.

Per l'eccedenza oltre la predetta somma, gli immobili predetti rimangono di proprietà dell'Istituto medesimo, pure continuando ad esserne devoluto l'uso a favore dell'Ente, il quale, fin quando non sia in grado di procederne all'acquisto, anche a mezzo di mutui, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, corrisponderà all'Istituto un canone di affitto nella misura che sarà stabilita con l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora la somma investita non abbia raggiunto lo stanziamento iniziale di lire 30 milioni, l'eventuale eccedenza sarà versata dall'Istituto infortuni all'Ente.

Il personale in servizio presso l'Ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere mantenuto in servizio dietro giudizio di una Commissione all'uopo costituita dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e subordinatamente all'accettazione delle condizioni da questa stabilite.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore col primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione, ma il versamento delle somme dovute all'Ente ai termini dell'art. 6 sarà effettuato con decorrenza dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Fanfani — Grassi — Del Vecchio — Pella — Tremelloni — Cappa

Visto, *il Guardasigilli* Grassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 173. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 328.

Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese per l'estrazione di combustibili solidi nazionali per retribuzioni ed indennità di licenziamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per il bilancio e per l'industria e il commercio;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Le retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese di estrazione di combustibili solidi del territorio nazionale, nonchè le indennità che ad essi spettino nel caso di cessazione del rapporto di lavoro possono essere pagate, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per i casi e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria può essere autorizzata ad effettuare i pagamenti previsti nell'articolo precedente nel caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata dell'impresa, e di procedura di concordato preventivo.

L'autorizzazione è accordata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria e il commercio, quando, a loro giudizio insindacabile, al verificarsi del dissesto dell'impresa abbia concorso, in modo preponderante, a seguito della cessazione dello stato di guerra, il riafflusso sul mercato nazionale di combustibili solidi stranieri di maggior rendimento e venduti a prezzi politici.

La facoltà di accordare le autorizzazioni previste dal comma precedente può essere esercitata sino al 30 giugno 1948. Restano in ogni caso salvi gli effetti delle autorizzazioni accordate entro il termine predetto.

Art. 3.

Quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponderà altresì agli operai dipendenti dalle imprese suindicate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto entro tre mesi dall'apertura del fallimento, dall'inizio della liquidazione coatta amministrativa, o dall'amministrazione controllata o dalla procedura di concordato preventivo:

a) per i primi 30 giorni successivi alla data del licenziamento, una indennità pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa di integrazione;

b) per i successivi 150 giorni l'indennità e l'assegno integrativo di disoccupazione previsto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall'art. 2 del citato decreto n. 373.

Il trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria e cessa dalla data in cui il lavoratore abbia trovato altra occupazione.

Art. 4.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria è surrogata in tutti i diritti, compresi quelli di prelazione ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore.

Il fondo indennità impiegati è tenuto a versare alla Cassa suddetta le somme dovute ai sensi del comma secondo dell'art. 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

Analogo obbligo compete agli enti assuntori di contratti di assicurazioni e di capitalizzazione previsti dal regio decreto-legge predetto.

Art. 5.

E' a carico dello Stato l'onere relativo alle erogazioni previste dal precedente art. 1 per la parte che alla Cassa sia stato impossibile di recuperare.

E' ugualmente a carico dello Stato l'onere relativo al trattamento speciale previsto dall'art. 3 sia per la quota della retribuzione, sia per gli assegni familiari, ad eccezione della parte relativa alla indennità e sussidi di disoccupazione che è posta a carico delle relative gestioni.

Per le imprese considerate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, l'onere del trattamento speciale di cui al

medesimo art. 3 del presente decreto resta a carico della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per tutto il tempo previsto dall'alinea 1 dell'art. 1 del decreto precitato.

Art. 6.

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, dei fondi necessari per gli oneri che deriveranno dall'applicazione del presente decreto.

L'anticipazione sarà fatta senza gravame d'interessi.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti.

Art. 7.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria terrà una contabilità per le operazioni inerenti alla applicazione del presente decreto e per quelle dipendenti dalla applicazione del decreto legislativo 17 ottobre 1947, n. 1134.

Art. 8.

I prestatori di lavoro ammessi al beneficio di cui all'art. 3 del presente decreto cessano dal godimento del beneficio stesso:

a) quando abbiano trovato una nuova occupazione in territorio nazionale;

b) quando abbiano rifiutato una occupazione adeguata in territorio nazionale;

c) quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

d) quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per la riqualificazione dei disoccupati ove siano istituiti.

Qualora i prestatori di lavoro di cui sopra emigrino entro trenta giorni dal licenziamento per occuparsi all'estero, tutti i benefici di cui all'art. 3 passano in godimento alle loro famiglie, nonostante che i prestatori abbiano trovato nuova occupazione. Questo trattamento è cumulabile con il sussidio straordinario di cui ai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201 e 17 dicembre 1947, n. 1585.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 febbraio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — EINAUDI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 174. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 329.

Istituzione di una Commissione per la concessione di acconti per danni di guerra subiti dai profughi della Venezia Giulia, Dalmazia e Dodecanneso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori già italiani, delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia, esclusa la provincia di Pola, per la quale provvede l'Ufficio stralcio presso l'Intendenza di finanza di Venezia.

Gli acconti sono concessi per le medesime categorie di beni, nelle stesse misure e con le stesse limitazioni e modalità, osservate queste ultime per quanto è possibile, stabilite per la concessione di acconti ai danneggiati del territorio nazionale.

Sono considerate tempestive le domande presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi 6 settembre 1946, n. 226, e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 31 dicembre 1948.

Art. 2.

La Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per i danni di guerra o da un suo delegato, è composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, di tre funzionari, anche a riposo, di grado non inferiore al sesto, e di due cittadini non impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, da nominarsi, quali rappresentanti dei danneggiati, su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il tesoro che assegna alla stessa, con le attribuzioni di segretario, un impiegato in servizio presso la Direzione generale dei danni di guerra.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione ed al delegato del presidente spetta per ogni giornata di adunanza, la medaglia di presenza prevista dalle vigenti disposizioni. Al segretario è assegnata una medaglia di presenza pari alla metà di quella spettante ai commissari.

Art. 5.

Al pagamento degli acconti liquidati con deliberazioni della Commissione di cui agli articoli precedenti, rese esecutive dal Ministro per il tesoro, provvede l'Intendenza di finanza di Roma con fondi accreditati.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1948, n. 330.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

JUGOSLAVIA: *Consolato* Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948, n. 331.

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare un legato di L. 12.500 (dodicimilacinquecento) in titoli di Stato 5 %, disposto in suo favore dal defunto signor Alfredo Patriarca fu Antonio con testamento olografo 20 maggio 1940.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1947.

Concessione di piscicoltura nel torrente Fregeria, pel tratto dalle origini allo sfocio del torrente Pioverna scorrente nel territorio dei comuni di Cortenuova e Primaluna in provincia di Como.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1804, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1930, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda della ditta F.lli Melesi e Selva, con sede in Cortabbio, frazione del comune di Primaluna (Como), intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del torrente Fregeria, pel tratto dalle origini allo sfocio del torrente Pioverna scorrente nel territorio dei comuni di Cortenuova e Primaluna;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'ufficio del Genio civile e dell'Intendenza di finanza di Como;

Presa visione delle ricevute n. 403, pos. 71028, del deposito di L. 500 (cinquecento), effettuato il 12 agosto 1942 e n. 7423, pos. 72494, del deposito di L. 1100 (millecento), effettuato il 28 marzo 1947 alla Sezione della Tesoreria provinciale di Como, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 23 novembre 1943, integrato dall'atto aggiuntivo del 4 aprile 1947, stipulati presso la Prefettura di Como, e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla ditta Melesi e Selva di Cortabbio (Como) le acque del torrente Fregeria, pel tratto dalle origini allo sfocio del torrente Pioverna scorrente nel territorio dei comuni di Cortenuova e Primaluna.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di anni 15 decorrenti dal 1° gennaio 1943. Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 800 sino alla scadenza della concessione medesima nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito.

Il Prefetto della Provincia di Como è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 23 ottobre 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 10

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale delle Casse di risparmio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1946, con il quale si provvede alla nomina dei membri della soppressa Federazione nazionale delle Casse di risparmio;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del

Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il dott. Agostino Mari, direttore capo divisione amministrativo a riposo e il dott. Francesco Marino, consigliere amministrativo, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale delle Casse di risparmio in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: Fanfani

(1887)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visti i decreti Ministeriali 26 ottobre 1945 e 10 settembre 1946, con i quali si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il rag. Egidio Viola, direttore capo divisione di ragioneria e il dott. Gavino Salis, consigliere amministrativo, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: Fanfani

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale dirigenti aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1946, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Federazione nazionale dirigenti aziende industriali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il rag. Roberto Carlesimo, direttore capo di ragioneria di 1ª classe a riposo, e il dott. Gaetano Agrò, capo sezione amministrativo, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale dirigenti aziende industriali, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: Fanfani

(1886)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale esercenti imprese elettriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visti i decreti Ministeriali 18 gennaio 1947 e 25 luglio 1947, con i quali si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale esercenti imprese elettriche;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro

e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Viti, direttore capo divisione di ragioneria a riposo e il dott. Bruno Gorini, consigliere amministrativo, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione dirigenti aziende del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1946, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della soppressa Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il dott. Mario De Donato Giannini, capo sezione amministrativo a riposo e il dott. Gaetano Pistillo, consigliere amministrativo, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione dirigenti aziende commerciali, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale dei servizi tributari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1946, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale dei servizi tributari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il dott. Salvatore Nicotra, capo sezione amministrativo a riposo e il dott. Orazio Sciacca, consigliere amministrativo, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale dei servizi tributari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1888)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1948.

Abrogazione di tutte le disposizioni relative alla disciplina della vendita del metano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1941 concernente la disciplina della vendita del gas metano;

Considerata l'opportunità di abolire il contingentamento del gas metano;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 1° maggio 1948 tutte le disposizioni relative alla disciplina della vendita del metano, di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1941, nelle premesse citato, sono abrogate.

Roma, addì 20 aprile 1948

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

(1906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento prezzi n. 77 del 22 aprile 1948 riguardante i prezzi del metano

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 77 del 22 aprile 1948, ha stabilito quanto appresso:

PREZZI DEL METANO

A seguito dell'abolizione del contingentamento del metano decisa dal Ministero dell'industria e del commercio, le disposizioni relative ai prezzi e alla Cassa di compensazione contenute nelle circolari prezzi n. 127 del 15 settembre 1947 e n. 142 del 16 gennaio 1948 del Ministero dell'industria e del commercio sono modificate come segue:

1. — *Metano compresso.*

a) A decorrere dal 1° maggio 1948 il prezzo massimo di vendita del metano naturale e tecnico con potere calorifico non inferiore alle 8500 calorie, compresso in bombole, consegnato al consumatore, non dovrà superare il prezzo attuale di L. 60 al mc. effettivo.

In detto prezzo di vendita al consumo è compresa la contribuzione di L. 4,45 che i produttori dovranno versare alla Cassa di compensazione metano per ogni metro cubo di metano da essi prodotto e compresso in bombole.

Il suddetto prezzo di L. 60 al mc. è comprensivo altresì delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso e cioè compressione, trasporto, distribuzione sia con bombole, sia alla colonnetta, manovalanza per l'installazione di bombole sull'automezzo, noleggio bombole, ecc., esclusa solamente l'imposta generale sull'entrata per il passaggio al consumatore.

Per la misurazione del metano compresso in bombole, in nessun caso potrà essere applicato un coefficente di comprimibilità superiore a 1,25 riferito ad una pressione di 200 atmosfere, a 15° di temperatura.

b) La contribuzione di L. 4,45 che, a decorrere dal 1° maggio p. v., i produttori dovranno versare, con le consuete modalità, alla Cassa di compensazione metano per ogni mc. effettivo di metano compresso prodotto, salvo le esenzioni relative ai consumi interni di miniera nei limiti sino ad ora consentiti, è composto delle seguenti quote:

per noleggio e collaudo bombole, L. 2,25 al mc.;
per manutenzione valvole, L. 1,20 al mc.;
per spese di gestione della Cassa compensazione, lire 0,50 al mc.;
per disavanzi delle gestioni precedenti, L. 0,50 al mc.

c) La Cassa di compensazione metano continua ad essere gestita dal Comitato istituito con circolare n. 142 del 16 gennaio 1948 del Ministero dell'industria e del commercio che si occuperà anche delle gestioni precedenti.

Detto Comitato è autorizzato ad erogare le contribuzioni di cui sopra nella seguente misura:

per la manutenzione delle valvole delle bombole: in ragione di L. 1,20 al mc. di gas compresso prodotto, agli enti o aziende alle quali il Comitato di gestione riterrà di affidarla allo scopo di assicurare la perfetta efficienza delle valvole;

per il noleggio delle bombole: un compenso non superiore a L. 5 al giorno per ogni bombola in circolazione per la distribuzione del metano compresso, di proprietà dell'Ente nazionale metano, o di proprietà di privati che abbiano già ottenuto l'annullamento della requisizione, o che ottengano eventualmente in avvenire la restituzione di bombole già requisite dall'Ente predetto.

Il compenso per noleggio bombole ai privati che ottengano in avvenire la restituzione delle bombole già requisite, decorrerà dal 1° del mese successivo a quello in cui la restituzione venga effettuata;

per il collaudo delle bombole: in base al costo convenuto con gli enti od aziende autorizzate dal Comitato di gestione ad eseguire l'operazione.

d) Per quanto concerne le denuncie di produzione e gli accertamenti sull'esattezza delle medesime ai fini dei versamenti dovuti alla Cassa di compensazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 98 del 26 gennaio 1948, dovranno essere osservate le modalità già in atto approvate dal Comitato di gestione.

e) Il funzionamento della Cassa di compensazione è previsto fino al 30 settembre 1948.

2. — *Metano non compresso.*

Il prezzo di vendita al consumatore del metano naturale o tecnico, con potere calorifico non inferiore a 8500 calorie, non compresso in bombole, per usi industriali e domestici, indicato nella circolare n. 127 del 15 settembre 1947, resta invariato nella misura di L. 27 per mc. effettivo, comprensive delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso e cioè spinta, trasporti, distribuzione ecc., esclusa soltanto l'imposta generale sull'entrata per il passaggio al consumatore.

3. — Per il metano compresso e non compresso destinato alle officine gas, i fornitori di metano prenderanno accordi diretti con le officine gas affinchè ogni riesame dei prezzi di fornitura rientri nel quadro dei prezzi attuali consentiti per la vendita del gas ad uso domestico, restando stabilito che un eventuale aumento sul prezzo di cessione del metano non dovrà avere alcuna incidenza sui prezzi del gas destinato al consumo domestico.

4. — Per il metano non compresso fornito alle città di Adria e Copparo il prezzo al produttore è di L. 20,10 al mc. compresa I.G.E.

(1911)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 marzo 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Raffaele Ruggiero, Console onorario della Repubblica di San Marino a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Benevento, Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

(1772)

In data 1° aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giacomo Altavilla, Console onorario di Danimarca a Messina.

(1874)

In data 1° aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Francesco Cherchi, Vice console onorario di Norvegia a Cagliari, con giurisdizione sulla Sardegna, escluso Carloforte e dintorni.

(1875)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno sito nel comune di Meduna di Livenza

Con decreto Ministeriale 23 agosto 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, del relitto di terreno in comune di Meduna di Livenza, individuato nel catasto del Comune stesso, foglio III, sezione B, Quartarezza, mappali 57 e 192 dell'estensione complessiva di mq. 4194 confinante: a nord, con l'argine sinistro del fiume Livenza e con terreni di proprietà Saccomani dott. Giorgio; ad est, con la strada del Sacconetto; a sud, con terreno della stessa ditta Saccomani dott. Giorgio; ad ovest, con terreno della ditta Prosdocimo Benedetto e Consorti ed indicato nello schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1821)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di nessun valore:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	169928	Crispo Luigi fu Giovanni Vittorio, domiciliato a Sassari, ipotecato per cauzione di Crispo Giovanni Vittorio di Luigi quale ricevitore principale della Dogana di Terranova Pausania e per qualunque altra sede cui fosse destinato.	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	757473	Crispo Vittorio di Luigi, domiciliato in Alghero (Sassari), ipotecato per cauzione del titolare quale ricevitore nella Dogana di Ponte di Legno (Brescia), con estensione a qualunque altra destinazione gli fosse in seguito assegnata	276,50

Roma, addì 3 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 aprile 1948 - N. 72

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,025
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	90,95
Redimibile 3,50 % 1934	71,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,575
Id. 5 % 1936	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,225
Id. 5 % convertiti 1951	98,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 aprile 1948 - N. 73

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,125
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	91,25
Redimibile 3,50 % 1934	71,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,60
Id. 5 % 1936	88,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,25
Id. 5 % convertiti 1951	98,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 58.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Averna Alfonso fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 1º febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Linares Andrea fu Diego — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 — Data 11 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Gigli Gino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Buonomo Giovanni fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 150,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 — Data: 15 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Melillo Vincenzo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3637 — Data: 13 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Coletti Fany fu Federico — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 293 — Data: 19 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Venutolo Giuseppe di Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 4 — Capitale: L. 5300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 1º maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Blandini Rosario fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 18 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Amico Roxas Salvatore fu Biagio Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 4 — Capitale L. 35.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 8 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Cilia Vincenzo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 9 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: De Tommasi Diego fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita: L. 2850.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 24 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Venditori Domenico fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 4 — Rendita: L. 2440.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: La Porta Leonardo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 % — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 677 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Marzano Gaetano di Umberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 % — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 11 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Strade Ferrate Mediterranee, nominativi 1 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 21 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 33.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 15.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data 22 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 20 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data 28 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data 24 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data 9 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 16 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 14.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10687 — Data: 15 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cremonese Ugo fu Natale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 30 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Credito Italiano di Cremona — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3 — Data: 30 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Credito Italiano di Cremona — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data 30 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Milli Ottavio fu Santi — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 19 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Pesucci Riccardo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Aglietti Carlo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla riceuta: 8579 — Data: 5 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Cisotto Gino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 21 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Facchini Ida — Titoli del Debito pubblico. Buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 2 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Castaldo Filomena fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Montemurri Franco di Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Buoni de Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il direttore generale DE LIGUORO

(1508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 59.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 19 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Chiarenza Emilio fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2080 — Data: 1° ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione. Barbieri Alfonso fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 2546 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Banco di Roma, Filiale di Bari — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1462 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Martelli Garibaldo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 349 — Data: 5 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Giusti Teresa Ghita fu Arcangelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 160.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 20 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Campodonico Giuseppe fu Gio. Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1125 — Data 15 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lumia Emilio fu Cristoforo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 21 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Covino Angelo Maria fu Fabio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25489 — Data: 16 gennaio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Rispoli Ferdinando fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3339 — Data: 21 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Masia Gio. Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 25 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Bolzano — Intestazione: de Braitemberg Carlo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data 9 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Vercelli — Intestazione: Dal Maso Eugenia fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), al portatore 4 — Capitale: L. 8100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 240 — Data 9 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pavia Angela fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 16.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data 3 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione Bona Maria fu Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1902), nominativi 1 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3995 — Data 22 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giuliani Vincenzo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 27 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Mupo Vito fu Rocco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 3 — Rendita L. 1075.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 83 — Data: 12 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Conte Eleonora di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro Novennali 5 % (1950), nominativi 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 2. — Data. 18 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Fornoni Giuseppe fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro Quinquennali 5 % (1950), al portatore 4 — Capitale L. 8000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1729)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.